

IL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

E

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CORTE DEI CONTI



0002472-17/10/2017-ARFG-PG_MAG-A

- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei Conti;
- VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante: “Codice della giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- VISTO in particolare, l’articolo 56 del predetto decreto legislativo n. 174 del 2016, secondo cui il Pubblico Ministero presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti può delegare gli adempimenti istruttori finalizzati all’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale, oltreché alla Guardia di Finanza, anche ad altre Forze di polizia;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO in particolare, l’articolo 4, primo comma, lettera c), della citata legge n. 121 del 1981, concernente i compiti di amministrazione e direzione della Polizia di Stato demandate al Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 16 maggio 2017, concernente l’organizzazione delle Direzioni centrali della polizia di prevenzione e anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 56 del decreto legislativo n. 174 del 2016, gli Uffici e gli Organi investigativi della Polizia di Stato saranno chiamati ad operare in sempre più stretta sinergia con il Pubblico Ministero contabile per l’accertamento del danno erariale;
- CONSIDERATO che tale collaborazione riveste una particolare rilevanza per l’esercizio dell’azione erariale, avviata in relazione a reati contro la pubblica amministrazione;
- RITENUTO pertanto, che per il migliore e il più organico svolgimento delle attività istruttorie delegate agli Uffici e Organi investigativi della Polizia di Stato dal Pubblico Ministero contabile, occorre elaborare moduli procedurali ed operativi standard, sulla scorta di esperienze già positivamente maturate dalla Guardia di Finanza nel rapporto di collaborazione della Corte dei Conti e aggiornate alla luce delle intervenute modifiche normative;



RITENUTA in questo contesto, anche l'esigenza di avviare una mirata attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato interessato alle specifiche attività oggetto del presente protocollo

SOTTOSCRIVONO, DI COMUNE INTESA, IL SEGUENTE PROTOCOLLO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente protocollo d'intesa definisce le forme di collaborazione tra la Procura Generale presso la Corte dei Conti e il Dipartimento della pubblica sicurezza finalizzate ad agevolare l'espletamento da parte degli Uffici e Organi investigativi della Polizia di Stato delle deleghe istruttorie conferite dal Pubblico Ministero contabile ai fini dell'esercizio dell'azione erariale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente protocollo d'intesa, si intende per:
 - a) "deleghe istruttorie", gli adempimenti istruttori delegati dal Pubblico Ministero contabile ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
 - b) "Dipartimento della pubblica sicurezza", il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
 - c) "Procura Generale", la Procura Generale presso la Corte dei Conti;
 - d) "Procura Regionale", la Procura Regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti;

Art. 3

Istituzione di un Comitato tecnico congiunto

1. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, la Procura Generale e il Dipartimento della pubblica sicurezza concordano di istituire un "Comitato tecnico congiunto" per la definizione delle iniziative di cui ai successivi articoli 4 e 5 nonché per il loro costante adeguamento in base a mutate esigenze istituzionali.
2. Il Comitato tecnico congiunto è composto da quattro componenti, due individuati dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, tra i Magistrati degli Uffici del Pubblico Ministero contabile e due, Dirigenti della Polizia di Stato o della carriera prefettizia, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, individuati dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per ogni componente del Comitato tecnico congiunto può essere nominato un membro supplente.

Art. 4

Formazione e aggiornamento professionale

1. Al fine di assicurare un'adeguata formazione ed aggiornamento professionale al personale della Polizia di Stato destinatario di deleghe istruttorie ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 174/2016, la Procura Generale si impegna ad impartire indicazioni alle Procure Regionali, per l'organizzazione in sede decentrata di apposite sessioni di formazione o aggiornamento professionale riguardanti le tematiche dell'attività della Corte dei Conti, afferenti alla struttura della responsabilità amministrativa, del danno erariale, all'adempimento dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, nonché sulle loro modalità di accertamento.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si impegna a far partecipare alle sessioni di cui al comma 1 il personale delle varie qualifiche degli Uffici e Organi investigativi della Polizia di Stato e prioritariamente di quelli, di norma, destinatari di deleghe di indagine penale riguardanti reati contro la pubblica amministrazione.
3. I programmi e l'articolazione delle sessioni di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato tecnico congiunto, previsto dall'articolo 3.

Art. 5

Definizione di protocolli operativi

1. La Procura Generale e il Dipartimento della pubblica sicurezza concordano sulla necessità di adottare strumenti in grado di assicurare un'azione uniforme nell'assolvimento delle deleghe istruttorie, in conformità a quanto previsto dal Codice di Giustizia Contabile.
2. Al fine di assicurare la predetta uniformità d'azione di cui al comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza si impegna ad impartire direttive per assicurare l'osservanza da parte degli Uffici e Organi investigativi della Polizia di Stato di protocolli operativi standard, definiti dal Comitato tecnico congiunto, di cui all'articolo 3.

Art. 6

Oneri finanziari

1. Le attività previste dal presente protocollo d'intesa sono assicurate dalle parti con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Attuazione del protocollo

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente protocollo sarà curata da un Magistrato del Pubblico Ministero contabile, individuato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, e da un Prefetto o un Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8

Modifiche e durata dell'accordo

1. Il presente protocollo può essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti.
2. Il presente protocollo d'intesa, fermo restando quanto previsto dall'art. 56 del Codice di giustizia contabile, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza naturale.

Roma,

Il Procuratore Generale
della Corte dei Conti



Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

